

ISBN 978-88-6611-662-2



9 788866 116622

€ 42,00



A. BONOMI

STATUS DEL DETENUTO E ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

44

**STATUS DEL DETENUTO  
E ORDINAMENTO  
COSTITUZIONALE**  
LE TECNICHE DI BILANCIAMENTO NELLA  
GIURISPRUDENZA DEL GIUDICE DELLE LEGGI

*Collana fondata da*  
**ALDO LOIODICE**

Su iniziativa  
dell'Istituto di diritto Pubblico  
della  
Università degli Studi di Bari

CACUCCI  EDITORE  
BARI

Collana diretta da  
Raffaele Guido Rodio  
Vincenzo Tondi della Mura

PROFILI DI  
INNOVAZIONE

44

ANDREA BONOMI

**LA COLLANA "PROFILI DI INNOVAZIONE"**

Nelle ricerche giuridiche i profili di innovazione sono talvolta assenti; ciò accade specialmente negli studi che, seguendo la moda o gli orientamenti delle riforme da tempo ventilate, proposte o elaborate, si legittimano con una sorta di rincorsa verso l'attualità che attira l'immediato interesse dei lettori. Tale tendenza rischia di collocare la riflessione giuridica, più seguita, nei periodici di informazione o nei quotidiani. Nell'eleganza della presentazione, nel carattere informato dell'esposizione o nella vivacità di elaborazione di molti studi, anche se in volumi consistenti o scritti sulle riviste giuridiche, spesso l'innovazione appare, ma rischia di perdersi in un'ondata di "consumismo" scientifico che lascia perdere le sue tracce dopo poco tempo, salvo rari casi di recupero da parte di qualche attento studioso che intende adempiere al dovere di dominare la letteratura anche più risalente, ma rilevante, sui temi affrontati. Emerge, in questa dimensione, una complessità e pesantezza di informazioni e dati (aggiornati talvolta *ad horas*) che si trasferiscono da un lavoro all'altro lasciando in ombra (se non oscurando) i profili stabili di innovazione che possono provocare un'efficace risposta pluridimensionale: scientifica, culturale, operativa e pratica. L'innovazione significativa nelle scienze giuridiche resta, alcune volte, in questi studi, consegnata a sintetiche riflessioni che, depurate dalla prolissità, dall'attualità o dagli sfoggi di erudizione, muovono approfondimenti e interessi conoscitivi, non di mera attualità, ma proiettabili in tempi più lunghi in cui si ravviva un dibattito culturale e scientifico di spessore. Questa tendenza richiede allora una rinnovata modalità di esposizione dei temi per verificarne, nella reazione conoscitiva, culturale e di ricerca che si provoca, il profilo di innovazione suscettibile di creare forme di liberazione della scienza e della conoscenza giuridica dallo scadimento nella mera osservazione dell'attualità, senza relegarsi in un ambito astratto ed alienante di esclusiva prospettazione teorica. Il dibattito scientifico-culturale a medio o a lungo termine, in questi casi di innovazione (o quanto meno contenenti la proposta di un profilo innovativo da verificare), deve impegnarsi su testi propositivi, anche sintetici, che offrano al lettore di varia estrazione un immediato risultato conoscitivo, persuasivo o meno (non interessa), di chiara identificazione nelle premesse, nell'impostazione, nelle conclusioni e nella documentazione di riferimento. Si può, in altri termini, utilizzare lo schema di una relazione scientifica su di un tema desumibile da uno o più documenti di base costituiti da fonti normative di rilievo, orientamenti giurisprudenziali, testi politici, economici, sociali, culturali e religiosi suscettibili di fornire alle riflessioni scientifiche profili giuridicamente rilevanti. In tal modo la sintesi espositiva congiunta ai documenti di base allegati o richiamati, può fornire elementi utili per un percorso di innovazioni seguito ed arricchito dagli studiosi di settore, ma aperto, interessante e stimolante per lettori non specializzati che vogliono rendersi conto dei nuovi istituti che si aprono nell'applicazione del diritto.

25 aprile 1999

**Aldo Loiodice**



## PROFILI DI INNOVAZIONE

Collana diretta da Raffaele Guido Rodio e Vincenzo Tondi della Mura

**Comitato Scientifico:** Luca Antonini, Vincenzo Baldini, Paola Bilancia, Michele Carducci, Emilio Castorina, Elisabetta Catelani, Antonio D'Aloia, Antonio D'Andrea, Luigi D'Andrea, Antonio D'Atena, Gianmario Demuro, Filippo Donati, Mario Esposito, Francesco Gabriele, Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Laura Lorello, Massimo Luciani, Alessandro Mangia, Stelio Mangiameli, Andrea Morrone, Anna Maria Nico, Ida Nicotra, Vasco Pereira da Silva, Anna Maria Poggi, Fabrizio Politi, Raffaele Guido Rodio, Roberto Romboli, Emanuele Rossi, Antonio Ruggeri, Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Antonio Saitta, Antonella Sciortino, Giovanni Serges, Massimo Siclari, Sandro Staiano, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari, Giuseppe Verde, Aljs Vignudelli, Lorenza Violini.

**Comitato Editoriale:** Andrea Bonomi, Tullio Fenucci, Marco Galdi, Nicola Grasso, Giuseppe Laneve, Maria Grazia Nacci, Mario Palma, Cecilia Pannacciulli, Michele Troisi.

**Segreteria Editoriale:** Giorgio Cataldo, Romina Cataldo, Antonello Denuzzo, Antonio Gusmai, Pasquale Procacci.

*Le monografie pubblicate nella collana sono sottoposte a procedura di valutazione secondo il sistema di peer review a doppio cieco.*

*La medesima procedura è adottata per ogni singolo contributo dei volumi collettanei.*

*Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso il Direttore.*

Andrea Bonomi

***STATUS DEL DETENUTO E  
ORDINAMENTO COSTITUZIONALE***

**LE TECNICHE DI BILANCIAMENTO NELLA  
GIURISPRUDENZA DEL GIUDICE DELLE LEGGI**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

Volume stampato con il contributo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

Finito di stampare nel mese di febbraio 2018

© 2018 Cacucci Editore – Bari  
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220  
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

*A mio cugino Ludovico,  
che si appresta a vivere la sua giovinezza*



# INDICE

<i>Introduzione</i>	pag.	11
---------------------	------	----

## CAPITOLO PRIMO

### **L'ORDINAMENTO ITALIANO E LO *STATUS* COSTITUZIONALE DEL DETENUTO: PRIMI PROFILI PROBLEMATICI**

1. Il principio personalista e i diritti "trattenuti" dal detenuto	»	21
2. Le disposizioni costituzionali inerenti i diritti dei detenuti	»	33
3. Le peculiarità del sistema italiano, con particolare riferimento al principio della rieducazione del condannato	»	46
4. Il rilievo assunto dalla riserva di legge	»	61
5. La disciplina attraverso la fonte legislativa della materia penitenziaria: aspetti problematici	»	74
6. Il principio posto dalla Corte costituzionale secondo cui l'Amministrazione penitenziaria può adottare provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione della pena che non eccedano il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna: profili problematici	»	90

## CAPITOLO SECONDO

### **LE LIMITAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI RICONDUCIBILI ALLA PERMANENZA NEL CARCERE**

1. Il delicato bilanciamento fra i diritti fondamentali spettanti ai detenuti e la sicurezza come interesse della collettività.	»	107
2. Le limitazioni dei diritti dei detenuti in materia di lavoro penitenziario.	»	128



3. Le limitazioni in materia di perquisizioni sui detenuti.	pag.	137
4. Le limitazioni dei diritti dei detenuti in regime di “carcere duro” (art. 41- <i>bis</i> , comma 2 l. n. 354/1975).	»	145
5. (Segue) Le limitazioni dei diritti dei detenuti in regime di “carcere duro” con specifico riferimento alla libertà di corrispondenza, di informazione e di studio.		172

### CAPITOLO TERZO

#### **LE LIMITAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI NON STRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PERMANENZA IN CARCERE**

1. L’orientamento adottato dalla Corte con riferimento alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti.	»	189
2. Le limitazioni dei diritti dei detenuti in materia di ergastolo comune e di ergastolo ostativo.	»	198
3. La Corte, la rimozione dell’automatismo legislativo con riferimento alla detenzione domiciliare per le madri e la tutela del minore: il caso della decisione n. 239 del 2014 e le limitazioni che rendono più difficile per le detenute madri condannate per uno dei delitti di cui all’art. 4- <i>bis</i> l. n. 354/1975 di ottenere la detenzione domiciliare ordinaria.	»	216
4. Le limitazioni del diritto dei detenuti, in quanto condannati per aver commesso un reato che in base a una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non risulta essere più tale, di chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della condanna e dunque di tornare in libertà: il caso della pronuncia n. 230 del 2012.	»	233

### CAPITOLO QUARTO

#### **LE LIMITAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI A SEGUITO DELL’INTERVENTO DI ALCUNE “REGOLE” CHE IMPEDISCONO IL BILANCIAMENTO FRA QUESTI E ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI**

1. Premessa: le “regole” come presupposti ostativi alle operazioni di bilanciamento.	»	268
2. Le limitazioni dei diritti dei detenuti in materia di libertà religiosa.	»	282

3. Le limitazioni dei diritti dei detenuti in materia di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena qualora essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.	pag.	300
4. Le limitazioni dei diritti dei detenuti minori di età operate dall'art. 79 l. n. 354/1975: la posizione della Corte costituzionale.	»	313
5. Le limitazioni dei diritti dei detenuti con riferimento al provvedimento pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di sorveglianza.	»	326
6. Le limitazioni dei diritti dei detenuti in relazione alla potestà del magistrato di sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede.	»	330
7. Le limitazioni dei diritti dei detenuti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.	»	339
7.1. (Segue) Premessa	»	339
7.2. (Segue) Libertà personale, interpretazione conforme a Costituzione e custodia cautelare in carcere	»	344
7.3. (Segue) Cura del minore da parte della madre, sicurezza della collettività e custodia cautelare in carcere	»	350
8. Le limitazioni al diritto dei detenuti di poter chiedere al giudice dell'esecuzione di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena al fine di poter riottenere, o di poter riottenere in tempi più brevi, lo stato di libertà: il caso delle decisioni n. 210 e n. 235 del 2013, n. 100 del 2015 e n. 57 del 2016.	»	358

#### CAPITOLO QUINTO

<b>CONCLUSIONI: UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE</b>	»	373
<i>Bibliografia</i>	»	379



## INTRODUZIONE

Molto spesso negli Stati dell'Europa continentale, contrariamente a quanto accade nei Paesi anglosassoni, sia la dottrina sia gli stessi testi costituzionali prestano poca attenzione al “concetto” di detenzione al punto tale che può risultare difficile darne una definizione e di conseguenza stabilire se una data “pratica restrittiva” perpetrata nei confronti di un determinato soggetto rientri o meno nel “concetto”, appunto, di detenzione<sup>1</sup>: tuttavia, se

---

<sup>1</sup> Un'osservazione di questo genere viene fatta propria anche nella dottrina straniera da J. GARCÍA MORILLO, *Algunas consideraciones sobre la detención policial y los derechos del detenido*, in *Estudios de derecho público – Homenaje a Juan José Ruiz-Rico*, I, Madrid, 1997, 757 e *ivi* nota 1, il quale rileva anche che «è possibile abbracciare una concezione molto ampia, secondo la quale detenzione sarebbe qualunque forma di ostacolo della libertà di una persona; un secondo concetto cataloga la detenzione come qualunque privazione della libertà intesa come reclusione e pertanto con una durata minima; in senso stretto detenzione sarebbe esclusivamente la privazione di libertà originata dal sospetto di aver commesso o dal prepararsi a commettere un crimine, in ogni caso preordinato al procedimento penale, e ci sono, ancora, altri concetti intermedi di detenzione». Nella dottrina italiana cfr. S. ANASTASIA, *Lo status dei detenuti*, in *Quest. giust.*, 2011, n. 3-4, 250, il quale bene osserva che nell'ordinamento italiano non esiste una definizione compiuta di che cosa significhi essere detenuto, «anzi... si può dire che il vocabolo “detenuto” sia un termine atecnico... dei detenuti non c'è traccia né nel codice penale, né nel relativo codice di procedura. Al più, nella Costituzione, si fa riferimento – genericamente, appunto – alle “forme di detenzione”, per subordinarne la disposizione al principio di legalità e di giurisdizionalità (art. 13, comma 2). Improvvisamente poi al quarto comma dell'articolo 1 dell'Ordinamento penitenziario... compaiono i “detenuti”, distinti dagli “internati”... Chi siano i “detenuti” qui individuati si capisce dai commi seguenti del medesimo articolo, che, a loro volta, distinguono tra il trattamento riservato agli “imputati” e quello destinato a “condannati” e “internati”. Dunque, i “detenuti” sono l'insieme composto dai condannati e dagli imputati, già tutelati nel loro *status* e nelle loro aspettative dai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della Costituzione...»: l'A. conclude rilevando che tutto ciò «dà l'idea della polverizzazione degli *status* detentivi...» (p. 251); con riferimento allo scarso interesse della dottrina sul tema della condizione dei detenuti cfr. A. DI MARTINO, «*Rivoltarsi nella feccia di Romolo*». *Lessico di legge, situazioni di stallo e aporie del “trattamento”*, in *Dir. pen. cont.*, 19 giugno 2015, 287, il quale osserva che «il diritto dell'esecuzione carceraria è rimasto dominio dei cultori del diritto penitenziario... forse c'è la sotterranea convinzione che il diritto penale ‘alto’ abbia esaurito il suo ruolo con la pronuncia della sentenza (anche quando questa sia di condanna)...», il tutto ovviamente partendo dal presupposto della

per detenuto si intende «il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica»<sup>2</sup>,

---

forte interdisciplinarietà del tema dei diritti dei detenuti (su cui cfr. G. DI GENNARO, *Penitenziario (diritto)*, in *Nov.ssmo dig. it.*, XII, Torino, 1960, 861 ss.).

<sup>2</sup> La definizione è tratta dal Glossario del Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012 “Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”. Peraltro, due avvertenze paiono indispensabili. Con la prima si intende specificare che, ancorché, così come il citato Glossario, anche la legge penitenziaria e il connesso regolamento esecutivo facciano sovente utilizzo dell’espressione “detenuti e internati”, tale espressione non può che essere comunque riferita a tutte le persone sottoposte (in virtù o di una sentenza di condanna, definitiva o meno, o comunque di un’ordinanza di custodia cautelare carceraria, oppure di altro provvedimento che abbia disposto l’applicazione definitiva di una misura di sicurezza detentiva) ad una misura restrittiva della libertà personale eseguita in un istituto penitenziario: tanto premesso, nel corso della presente indagine per pura comodità si farà perlopiù uso del termine detenuto o tutt’al più di quello molto più generico di recluso per indicare la tipologia del ristretto in carcere. La seconda avvertenza rileva con riferimento al concetto di detenzione che ispira l’indagine: nel presente lavoro non ci si occuperà della giurisprudenza costituzionale relativa alla misura del trattenimento dello straniero nei centri. Questi sono stati denominati “centri di permanenza temporanea e di assistenza” nel 1998, sono stati rinominati “centri di identificazione e di espulsione” nel 2008 (ridenominazione che comportò un mutamento di funzione per i centri stessi che, originariamente destinati in prevalenza ad accogliere gli stranieri richiedenti asilo, con la nuova denominazione del 2008 furono finalizzati a consentire l’identificazione del clandestino e la materiale esecuzione dei provvedimenti di allontanamento: cfr. D. PERUGIA, *Centri di identificazione e di espulsione: quali diritti per gli immigrati clandestini?*, in *Dir. pen. cont.*, 16 maggio 2013, 1 nota 2) e da ultimo, con l’art. 19 del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, in l. n. 46/2017, sono stati chiamati “centri di permanenza per i rimpatri”. Si ammetta e si conceda anche, come ritengono alcuni costituzionalisti (cfr., per tutti, A. PUGIOTTO, *La «galera amministrativa» degli stranieri e le sue incostituzionali metamorfosi*, in *Quad. cost.*, 2014, 576, 578 e 587, ma v. già ID., «*Purché se ne vadano*». *La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero*, in *Dir. soc.*, 2009, 509, nonché M. RUOTOLO, *Immigrazione e carcere. Diritti e regole in un universo chiuso*, in *Dir. soc.*, 2012, 570 e *ivi* nota 7, dove l’Autore ricorda la definizione data dei CIE da Giuliano Amato secondo cui essi sono «una sorta di carcere per reietti nel quale non valgono le garanzie del carcere») e non solo (cfr. F. DELLA CASA, *Quarant’anni dopo la riforma del 1975 (ovvero: il continuo divenire della “questione penitenziaria”)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1167), che i centri non concretino una semplice “detenzione” o “galera” “amministrativa” di carattere non detentivo-penitenziario ma siano da qualificare di fatto come vere e proprie carceri: ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che la struttura e le condizioni di vita all’interno dei centri rimandano ai modelli tipici del carcere e che il trattenimento nei centri stessi (la cui durata massima è stata fortemente ridotta, fra l’altro, da diciotto mesi a tre mesi o perfino a trenta giorni quando colui che deve essere espulso abbia già trascorso almeno tre mesi in carcere dalla l. n. 163/2014, anche se sul punto il legislatore è poi nuovamente intervenuto col d. lgs. n. 142/2015, che ha previsto in alcune circostanze il trattenimento fino a dodici mesi per il richiedente asilo che “costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica” e per il quale sussiste “rischio di fuga”, e col succitato d. l. n. 13/2017, che ha previsto la possibilità che la durata “ordinaria” di trattenimento di novanta giorni sia prorogata di ulteriori quindici giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolari complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio) realizza

allora alla base di questo lavoro è il tema particolarmente delicato relativo alla tutela dei diritti fondamentali<sup>3</sup> (*lato sensu* intesi, come meglio si vedrà

---

in ogni caso senz'altro una limitazione della libertà personale, come ha anche chiarito la Corte costituzionale nella sent. n. 105 del 2001. Tuttavia, come si diceva prima, di tale profilo non ci si occuperà nel presente lavoro: ciò in virtù dell'assorbente rilievo secondo cui il trattenimento in questione viene eseguito comunque al di fuori degli istituti di pena e del regime penitenziario, tanto che la l. n. 354/1975 e successive modificazioni non si applica ai centri in questione (su questo aspetto cfr. anche E. GIANFRANCESCO, *La disciplina sul trattenimento e sull'espulsione degli stranieri extracomunitari al vaglio della Corte costituzionale*, in A. D'ATENA - P. GROSSI (a cura di), *Diritto, diritti e autonomie tra Unione Europea e riforme costituzionali in ricordo di Andrea Paoletti*, Milano, 2003, 159 ss., partic. 167 e 169; G.L. GATTA, *Immigrati, carcere e diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 15 maggio 2012, 4, secondo il quale la detenzione nei centri non è né una pena, né una misura cautelare; in senso contrario cfr. invece R. BARTOLI, *Pericolosità sociale, esecuzione differenziata della pena, carcere (appunti "sistematici" per una riforma "mirata" del sistema sanzionatorio)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 724, secondo cui dev'essere adottato un concetto di pena detentiva «molto ampio, vale a dire... ogni strumento che, comunque qualificato, comporta la restrizione della libertà in una struttura "totale": in sostanza, non solo pena detentiva in senso stretto, vale a dire carcere, ma anche detenzione c.d. amministrativa»). La stessa Relazione di accompagnamento al T.U. Imm. ha accuratamente precisato che «i centri di permanenza temporanea sono estranei al circuito penitenziario» e la Circolare del Ministero dell'Interno del 20 marzo 1998, n. 11, precisa che «il trattenimento nel centro non potrà in nessun caso assimilarsi all'applicazione di una sanzione detentiva...» (cfr. sul punto le osservazioni di M. BELLINA, *Straniero (detenzione amministrativa dello)*, in *Enc. giur. trecc.*, Agg., XVII, Roma, 2008, *ad vocem*, 3-4); non solo, ma, se ciò non bastasse, la stessa Corte costituzionale nella già citata sent. n. 105 del 2001 (che pure, come nota G. BASCHERINI, *Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza temporanea: la Corte tra libertà personale e controllo dell'immigrazione*, in *Giur. cost.*, 2001, partic. 1687-88, 1688 nota 25 e 1689-90, è suscettibile di più di una critica non foss'altro perché nulla dice sulla rispondenza dei presupposti normativi del trattenimento ai requisiti di proporzionalità, eccezionalità, tassatività ed urgenza di cui all'art. 13, comma 3 Cost.) ha incidentalmente rilevato che «si può forse dubitare se esso [il trattenimento dello straniero] sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'articolo 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l'identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario» (con corsivo aggiunto).

<sup>3</sup> È chiaro che in questa sede non si può affrontare adeguatamente la questione che si incentra nella domanda «che cos'è un diritto fondamentale?», poiché il discorso esula dalla presente trattazione e porterebbe troppo in là, per cui può essere soltanto accennato. A tale proposito quel che si può dire è che certo la dottrina ha risposto variamente sul punto: ad esempio, A. PACE, *Diritti «fondamentali» al di là della Costituzione?*, in *Pol. dir.*, 1993, 3-4, sosteneva che «parlare di «diritti fondamentali», con riferimento al nostro ordinamento, è corretto solo se questa locuzione venga fatta integralmente coincidere con quella di «diritti costituzionali»...», con la conseguenza che «non esistono diritti fondamentali, da un punto di vista giuridico-costituzionale, al di fuori e al di là dei diritti costituzionalmente riconosciuti. Per contro, parlare di «diritti fondamentali» come di una categoria a sé stante (che includa... anche diritti espressamente non previsti in Costituzione) è non solo giuridicamente erroneo, ma anche concretamente pericoloso, perché legittima una fuga in avanti in favore di opzioni interpretative

nel prosieguo) dei detenuti nel delicato equilibrio fra tali diritti e le esigenze di ordine e di sicurezza proprie degli istituti penitenziari.

Trattasi di questione, peraltro, sentita in tutta la sua urgenza e complessità non solo nell'ordinamento italiano, ma anche altrove: il riferimento è perfino a quegli ordinamenti in cui pure a rigore dovrebbe risultare «espressamente esclusa la possibilità di apportare limitazioni a... diritti del detenuto»<sup>4</sup> in virtù dell'esplicita previsione in Costituzione secondo la quale chi sta scontando una pena detentiva “in ogni caso ha diritto ad un lavoro remunerato ed ai benefici corrispondenti a quelli previsti dalla previdenza sociale, così come all'accesso alla cultura e allo *sviluppo integrale della sua personalità*”<sup>5</sup>.

---

individuali...»); altri evidenzia la differenza fra diritti costituzionali e diritti fondamentali, sottolineando che questi ultimi sono sia i diritti riconosciuti da norme fondamentali che nel nostro ordinamento sono in generale le norme costituzionali, sia i diritti che non richiedono fondamento o giustificazione, in quanto hanno una radice antecedente l'ordinamento giuridico (così A. CELOTTO, *Diritti (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl., Agg.*, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, VII, Torino, 2017, 272); altri ancora mette in luce come sia evidente che nella misura in cui la stessa Costituzione acconsente a che “entrino” nel nostro ordinamento diritti provenienti pure *ab externo* (il riferimento va *in primis* all'art. 117, comma 1 Cost.) la categoria dei diritti fondamentali assume una connotazione che va al di là dei soli diritti riconosciuti espressamente e tassativamente dalla Costituzione medesima (cfr. V. SCARABBA, *La tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in *Rivista AIC*, 2 febbraio 2017, 1 ss., partic. 5 ss.); altri ancora sottolinea che il problema dev'essere impostato facendo riferimento all'art. 36, comma 1 Cost. e in particolare al concetto ivi espresso di esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, pur senza però nascondersi i problemi derivanti dalla comprensione del significato da assegnare ai due termini che qualificano l'esistenza umana secondo la formula stessa (cfr. A. RUGGERI, *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, in *www.gruppodipisa.it*, 11 giugno 2016, 3-4, nonché, da ultimo, ID., *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in *Consulta on line*, 30 ottobre 2017, 448).

<sup>4</sup> Così F.C. PALAZZO, *Valori costituzionali e diritto penale (Un contributo comparatistico allo studio del tema)*, in A. PIZZORUSSO - V. VARANO (a cura di), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, I, Milano, 1985, 572.

<sup>5</sup> Così l'art. 25, comma 2 Cost. spagnola (con traduzione e con corsivo nostri). In Spagna, nonostante il tenore di tale formula costituzionale, il *Tribunal Constitucional*, come si dirà anche nel prosieguo, ha adottato un orientamento che ha avuto come effetto quello di limitare l'“effettività” dei diritti costituzionali dei detenuti arrivando a negare indirettamente e cioè proceduralmente i diritti in questione, più in particolare ricorrendo, *inter alia*, alla cosiddetta teoria della “progressiva applicazione” dei diritti sanciti dalla Costituzione e citati poc'anzi: per maggiori ragguagli cfr., in proposito, I. RIVERA BEIRAS, *La cárcel en el sistema penal. Un análisis estructural*, Barcelona, 1996, partic. 261 ss.; sul punto cfr., recentemente, G. CÁMARA VILLAR, *Los derechos individuales*, in F. BALAGUER CALLEJÓN (a cura di), *Introducción al derecho constitucional*, Madrid, 2016, 436, che rileva che i diritti di cui a questo articolo costituzionale, conformemente all'interpretazione che ne ha dato il *Tribunal Constitucional* (cfr. in special modo la sent. n. 17 del 1993), «difficilmente potranno essere intesi in termini assoluti». Passando dall'ordinamento spagnolo a quello inglese, sulla forte inclinazione dei giudici inglesi anche nei

In ogni caso nella presente indagine ci si soffermerà particolarmente su di un aspetto specifico del tema dei diritti costituzionali dei detenuti: in via di prima approssimazione si può dire che l'oggetto del lavoro sarà costituito da quelle decisioni giudiziarie le quali non negano direttamente tali diritti, ma producono come risultato o effetto quello di limitarli, a dir così, indirettamente.

È *communis opinio* che i diritti dei reclusi possono essere negati, in parte o totalmente, da un duplice ordine di fattori alternativi fra di loro, ad eccezione dei diritti la cui soppressione indiscutibilmente è *naturaliter* connessa allo stato detentivo e in particolare della libertà di movimento, di circolazione e di soggiorno.

Questa negazione dei diritti può avvenire in via diretta o indiretta.

Nel primo caso si negano i diritti attraverso il loro mancato riconoscimento o addirittura il loro disconoscimento formale, sulla base del presupposto che i detenuti debbano essere considerati «cittadini di secondo grado»<sup>6</sup> condannati ad una sorta di “morte civile” e dunque, secondo il modello di prigione elaborato già da Alexis De Tocqueville<sup>7</sup>, all'isolamento totale dal resto del mondo e dagli stessi altri prigionieri.

Nel secondo caso questa negazione può accadere indirettamente, ovvero mediante l'emanazione di decisioni da parte delle corti di giustizia e in particolar modo dei tribunali costituzionali, che, pur non negando formalmente la titolarità anche nei confronti dei reclusi di quelle libertà che, per usare le parole della Corte costituzionale italiana nella decisione n. 11 del 1956, “for-

---

tempi più recenti a non “intervenire” nella “vita delle prigioni”, con la conseguenza che l'effettivo riconoscimento dei diritti dei detenuti rimane «parziale ed equivoco», cfr. L. LAZARUS, *Contrasting prisoners' rights: a comparative examination of Germany and England*, Oxford, 2004, partic. 3 (da dove è tratta la precedente citazione) e 199 (laddove l'Autrice ricorda le prese di posizione, ben più infrequenti, a favore dei reclusi in giurisprudenza).

<sup>6</sup> Si prende a prestito questa efficace espressione, pur se utilizzata con riferimento all'ordinamento militare, di F. MODUGNO, *L'«ordinamento» militare è in estinzione?*, in *Studi in memoria di Vittorio Bachelet*, I, *Amministrazione e organizzazione*, Milano, 1987, 452.

<sup>7</sup> Il riferimento è a G. DE BEAUMONT - A. DE TOCQUEVILLE, *On the penitentiary System in the United States and its application in France*, Philadelphia, 1843, spec. 20 ss., 79 ss. A questo modello si ispirano non solo, com'è evidente, gli Stati connotati da tratti marcatamente illiberali, ma, in molti casi, anche gli ordinamenti democratici o comunque liberali, perlomeno nelle linee direttrici di fondo: al riguardo si può ricordare, per esempio, che la disciplina normativa e le prassi penitenziarie che si sono succedute nel corso dello Stato liberale, del regime fascista e del primo trentennio dell'Italia repubblicana sono state legate da un unico filo conduttore e cioè «il carcere... disciplinato come luogo impermeabile e isolato dalla società libera, sì da porre i reclusi in un contesto di totale emarginazione e separazione, ben oltre le ovvie esigenze di sicurezza necessariamente destinate ad accompagnare la pena privativa della libertà» (così G. NEPPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, 41).



mano il patrimonio irretrattabile della persona umana”<sup>8</sup>, di fatto producono l’effetto di impedire od ostacolare la possibilità che gli stessi ne usufruiscano e che possano farle eventualmente valere in sede giudiziale.

Sotto questo profilo l’indagine seguirà due linee direttrici di fondo.

La prima, prodromica alla seconda, focalizzerà l’attenzione su alcune iniziali questioni di difficile risoluzione relative allo *status* del detenuto nel nostro ordinamento costituzionale, muovendo dall’analisi delle disposizioni costituzionali inerenti la condizione dello stesso; soprattutto metterà a fuoco talune problematiche suscitate anche a seguito dell’approvazione della legge sull’Ordinamento penitenziario del 1975.

L’altra linea direttrice, di maggior rilievo nell’economia del presente lavoro, parte dal presupposto che il “contesto carcerario” è «la sede di bilanciamenti più complessi e per questo un coacervo di norme articolato in garanzie specifiche e inevitabili compressioni dei diritti della persona»<sup>9</sup>: sarà dunque finalizzata all’approfondimento delle tecniche, messe in atto dalla Corte costituzionale italiana, attraverso le quali sono stati bilanciati, da un lato, i diritti fondamentali dei detenuti e, dall’altro, altri interessi costituzionali contrapposti e *in primis* le esigenze di sicurezza della collettività: più specificamente, l’indagine focalizzerà l’attenzione sui casi in cui i diritti fondamentali dei detenuti hanno subito, per effetto di tale bilanciamento, limitazioni più o meno penetranti.

Anzi, in alcune ipotesi, come si vedrà, la Corte ha ritenuto, in applicazione di “regole” e in modo specifico di regole processuali, di non dover neanche effettuare il bilanciamento in questione e dunque non è scesa neppure nel merito della valutazione relativa alla risoluzione della collisione fra i due interessi sopra esposti: come meglio si cercherà di dimostrare in seguito, in questi casi le limitazioni che i diritti fondamentali dei detenuti hanno subito discendono dall’esito non di un bilanciamento fra confliggenti interessi costituzionalmente protetti, bensì di un mancato bilanciamento fra gli stessi.

Come si tenterà di provare, in taluni casi le limitazioni ai diritti dei reclusi derivanti dalle decisioni della Consulta non paiono assoggettabili a fondate critiche, nel senso che essa ha adottato decisioni che non sembrano contestabili; invece in altre ipotesi – sulle quali si appunterà l’attenzione – le

---

<sup>8</sup> In dottrina cfr. C. RENOLDI, *Una nuova tappa nella «lunga marcia» verso una tutela effettiva dei diritti dei detenuti*, in *Giur. cost.*, 2009, 3779, secondo cui «la dimensione quotidiana del carcere restituisce frequentemente... l’immagine di un sistema in cui la negazione dei diritti, pur formalmente riconosciuti dall’ordinamento penitenziario, spesso non trova risposte giurisdizionali realmente efficaci».

<sup>9</sup> Così M. CAREDDA, *Ragionevoli disuguaglianze e riserva di legge*, in *Consulta on line*, 9 marzo 2017, 94.

pronunce della Corte lasciano adito a diverse obiezioni delle quali si proverà a dare conto.

Più in particolare, questa seconda linea direttrice sarà, a sua volta, suddivisa in tre parti.

Nella prima saranno partitamente analizzate le decisioni della Corte costituzionale inerenti più propriamente le situazioni giuridiche soggettive riferibili ai detenuti all'interno delle mura del penitenziario e cioè durante la loro permanenza nell'istituto di pena: posto che le situazioni giuridiche cui si fa riferimento sono quelle inerenti le condizioni di base per l'esecuzione del trattamento, l'istruzione, il lavoro, la religione, la salute *et similia*, su alcune di queste si appunterà l'attenzione.

Nella seconda saranno, invece, esaminati gli indirizzi della giurisprudenza della Corte costituzionale relativi ad altri diritti, che si è ritenuto di dover distinguere, per così dire, concettualmente da quelli poco sopra esposti. Si potrebbe osservare che trattasi di diritti che, pur non essendo strettamente riconducibili al regime penitenziario o essendo comunque strumentali all'esercizio dei diritti sostanziali, tuttavia sono altrettanto fondamentali e, come tali, "sentiti" dagli stessi reclusi: si pensi, ad esempio, al diritto dei detenuti, a certe condizioni, di poter chiedere la revoca della sentenza di condanna e dunque di poter riottenere la libertà oppure alla tematica del cosiddetto ergastolo ostativo e dunque al diritto dei detenuti di non restare reclusi "a vita" in determinati casi.

Nella terza ed ultima parte l'attenzione sarà focalizzata, come già anticipato, sulle ipotesi in cui la Corte non effettua proprio, per le ragioni che saranno approfondite, il bilanciamento fra gli interessi contrapposti dei diritti fondamentali dei reclusi e delle esigenze di sicurezza della collettività e/o di altri interessi costituzionalmente protetti.

Non mancheranno nel corso della trattazione riferimenti alle esperienze straniere sia pure soltanto quando ciò si renderà necessario o comunque utile ai fini di una più completa trattazione della materia oggetto della presente indagine.

Infine sarà dato spazio ad una succinta parte conclusiva in cui si cercherà di capire se le decisioni della Corte analizzate sono state in grado di procedere ad un bilanciamento equilibrato degli interessi in campo e, laddove la stessa Corte non ha proceduto al bilanciamento, se questo ha determinato una limitazione irragionevole e dunque ingiustificata dei diritti fondamentali dei soggetti *in vinculis*: questo sempre nell'ottica secondo la quale «nel microcosmo penitenziario male si adattano soluzioni estreme o divaricatrici... Ogni soluzione, invece, va ricercata... nella recisa affermazione e garanzia

dei diritti fondamentali in maniera ragionevolmente compatibile con le esigenze connesse all'esecuzione penale»<sup>10</sup>.

Prima di procedere oltre, è opportuno precisare il motivo per il quale si è deciso di prendere come punto di riferimento l'attività della Corte costituzionale.

È chiaro, infatti, che si pongono problematiche relative al bilanciamento fra interessi tanto in sede di approvazione delle norme (se solo si pensa che ovviamente un bilanciamento di diritti ha operato il legislatore nel momento in cui ha adottato la legge penitenziaria e tutti i vari successivi interventi *in subiecta materia*), quanto in sede di esecuzione (se si considera l'attività che quotidianamente svolge l'Amministrazione penitenziaria per cercare di contemperare le esigenze di sicurezza e di disciplina con i diritti dei reclusi in applicazione in modo particolare della legge penitenziaria, del Regolamento esecutivo, dei regolamenti interni e delle circolari), quanto infine in sede di applicazione giudiziaria (se si pone a mente l'opera dei giudici comuni e in particolare della Corte di Cassazione nei più svariati ambiti e più specificamente, ad esempio, in materia di sanzioni disciplinari o di colloqui e corrispondenza dei detenuti o di ricezione di libri e pubblicazioni per i sottoposti al 41-*bis* ed in altri ambiti ancora<sup>11</sup>).

---

<sup>10</sup> A. MORRONE, *Il diritto alle ferie per i detenuti*, in *Giur. cost.*, 2001, 1279.

<sup>11</sup> Per approfondimenti sui vari indirizzi in particolare della Cassazione in tema di bilanciamento dei diritti dei reclusi con le esigenze di sicurezza penitenziaria sotto svariati profili cfr., fra i molti, C. FIORIO, *L'inaccettabilità delle ingerenze degli organi amministrativi e il controllo totale del tribunale di sorveglianza: verso la giurisdizionalità completa dell'esecuzione penale*, in *Giur. cost.*, 1996, 3060 note 19, 20 e 21 nonché 3062; F. DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza*, Torino, 1998, 362 ss.; M. D'AGNOLO, *Diritti del detenuto e intervento giurisdizionale: note sui provvedimenti punitivi*, in A. SCALFATI (a cura di), *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, Padova, 2004, 135; F. DELLA CASA, *sub art. 69*, in V. GREVI - G. GIOSTRA - F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, II, Padova, 2011, 950-51; A. PUGIOTTO, *La "giurisprudenza difensiva" in materia di Ospedali psichiatrici giudiziari a giudizio della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2015, 1438-40; C. FIORIO, *41-bis parliamone*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, n. 2, 8.

Non si deve poi dimenticare che nell'ambito dei diritti dei reclusi il bilanciamento è una tecnica in uso anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Si pensi alla presa di posizione di questa in tema di "carcere duro", del quale la Corte non ha mai affermato la contrarietà né in relazione all'art. 8 CEDU, in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona (cfr. in dottrina C. PITEA, *sub art. 8*, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, 361-62, e, per la giurisprudenza della Corte, il famoso caso *Riina c. Italia* del 19 marzo 2013), né in riferimento all'art. 3 CEDU, che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti: sotto quest'ultimo profilo la Corte europea ha osservato sia che il regime del "carcere duro" rappresenta una forma di isolamento non assoluto ma relativo, in quanto i destinatari della misura conservano comunque la possibilità di avere colloqui con i propri familiari e possono in ogni caso incontrarsi quotidianamente con un gruppo, benché limi-

Tuttavia, è anche evidente che è attraverso il controllo di costituzionalità che il bilanciamento legislativo «può essere doppiato e, quindi, verificato dai tribunali costituzionali per finalità di garanzia della Costituzione»<sup>12</sup>: si può così concludere che «il tema del bilanciamento si confonde... con quello della garanzia giurisdizionale della Costituzione»<sup>13</sup>; in questo senso qualcuno ha potuto distinguere il bilanciamento in senso lato, al quale cooperano tutti gli operatori giuridici ivi compreso il legislatore – ordinario e costituzionale –, la Pubblica Amministrazione e i giudici<sup>14</sup>, dal bilanciamento in senso proprio, che costituisce invece una tecnica utilizzata dalle Corti costituzionali<sup>15</sup>.

---

tato, di detenuti, sia che esso è proporzionato alle speciali esigenze di prevenzione imposte da detenuti appartenenti ad associazioni mafiose, sia che non è possibile individuare a priori un termine di durata del regime detentivo in questione oltre il quale considerare integrata la violazione del suddetto art. 3. Per osservazioni sul fatto che pare difficile negare che sia assimilabile ad uno *status* di isolamento assoluto quello di un soggetto che subisca la sottoposizione ultraventennale ad un trattamento che, *inter alia*, lo costringe a guardare i familiari da dietro un vetro per un'ora alla settimana, che lo confina ventidue ore su ventiquattro in una cella o che gli consente di incontrare solo un numero molto limitato di detenuti cfr. E. NICOSIA, *Cedu e ordinamento penitenziario nella giurisprudenza di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 749; G. MANNOZZI, *Diritti dichiarati e diritti violati: teoria e prassi della sanzione penale al cospetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in V. MANES - V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale italiano*, Milano, 2011, 299 ss.; P. PUSTORINO, *sub art. 3*, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea*, cit., 82; G. GIANNOCCARO, *La proroga del regime detentivo speciale tra pericolosità sociale necessaria ed esiti del trattamento penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 20 luglio 2015, 4-5 note 18, 19 e 20; F. DELLA CASA, *La detenzione speciale norvegese "al setaccio" dell'art. 3 CEDU. La Corte di Oslo apre alle doglianze del condannato Breivik*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1543-44.

<sup>12</sup> Così A. MORRONE, *Il bilanciamento nello Stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, 2014, 10.

<sup>13</sup> A. MORRONE, *Il bilanciamento nello Stato costituzionale*, cit., 7.

<sup>14</sup> Utilizzando l'accezione in senso lato non è affrettato sostenere che dopotutto il diritto è bilanciamento: sul tema cfr. G. PINO, *Diritti e interpretazione*, Bologna, 2010, partic. 173.

<sup>15</sup> Per questa distinzione cfr. P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, 2015, 154 e *ivi* nota 5 per l'osservazione che sarebbe teoricamente possibile – come fanno altri autori – anche distinguere fra un bilanciamento in senso lato (dei giudici comuni), quello in senso latissimo (del legislatore) e quello in senso stretto (delle Corti costituzionali). A giudizio, invece, di I. CIOLLI, *L'art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio*, in *Forum Quad. cost.*, 26 maggio 2015, 3, poiché la tecnica del bilanciamento è di per sé imperfetta tutte le volte in cui sono in gioco principi e diritti costituzionalmente protetti, un compito così delicato dovrebbe essere appannaggio del legislatore, giacché la composizione di diritti e interessi è attività cui deve essere correlata l'assunzione di una responsabilità politica; ancora più netta l'opinione di M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 25 luglio 2016, 13, secondo cui il canone del bilanciamento «tende un po' in tutto il mondo a diventare una sorta di *Zauberformel*, alla quale si ricorre in mancanza di strategie argomentative più salde». Su questo tema vedasi anche oltre nel corso dell'indagine e in modo specifico la nota I e il testo sopra del Cap. V.



## I VOLUMI DELLA COLLANA

- 1 – Aldo Loiodice, *Attuare la Costituzione (Sollecitazioni straordinamentali)*.
- 2 – Pierdomenico Logroscino, *Itinerari per una televisione libera*.
- 3 – Aldo Loiodice e Natasha Shehu, *La Costituzione albanese*.
- 4 – Raffaele Guido Rodio, *Banche dati e pubblica amministrazione. Profili di diritto italiano e comparato*.
- 5 – Francesco Perchinunno, *Interruzione della gravidanza e diritto alla vita. Profili costituzionali*.
- 6 – Cosimo Notarstefano, *Les droits du touriste européen. Analyse juridique comparée dans les États membres de l'U.E.*
- 7 – Paolo Giocoli Nacci (a cura di), *Rapporti tra amministrazione e giurisdizione*.
- 8 – Valeria Sannoner, *Rappresentanza e transizione. Aspetti di continuità in una trasformazione condivisa*.
- 9 – Isabella Loiodice, *Federalismo tra incompiutezza ed evoluzioni. (Nazioni senza stato e neofeudalesimo)*.
- 10 – Pino Pisicchio, *Le regole del gioco. Le leggi elettorali dalla Costituzione al 1953*.
- 11 – Maria Luisa Lo Giacco, *Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica*.
- 12 – Raffaele Guido Rodio, *L'interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo*.
- 13 – Filippo Vari, *Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, I*.
- 14 – Giuseppe Laneve, *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione italiana alla globalizzazione*.
- 15 – Francesco Perchinunno, *Fondamento del giusto processo: dalle origini all'attuazione*.
- 16 – Adalberto Wojtek Pankiewicz, *Federalismo e diritti sociali*.
- 17 – Cecilia Pannacciulli, *Pluralismo e mercato nell'attività radiotelevisiva. Profili costituzionali*.
- 18 – Ignazio Lagrotta, *L'eutanasia nei profili costituzionali*.
- 19 – Michele Dionigi, *Globalizzazione e fonti del diritto. Primi rilievi*.
- 20 – Giovanni L. C. Bianco, *La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica*.
- 21 – Valeria Sannoner, *Le carte statutarie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*.
- 22 – Mario Palma, *Sussidiarietà e competenze. Riparto funzionale e materiale*.
- 23 – Isabella Loiodice (a cura di), *Laicità ed eticità dell'azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica*.
- 24 – Michele Troisi, *La Costituzione Scolastica*.
- 25 – Giuseppe Laneve, *Regioni e istruzione e formazione professionale. Profili costituzionali*.
- 26 – Pierdomenico Logroscino, *Governare le differenze*.
- 27 – Pino Pisicchio, *Tra declino e cambiamento. Aspetti del partito politico italiano*.
- 28 – Filippo Vari, *Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I*.
- 29 – Pino Pisicchio, *Aspetti dell'autodichia parlamentare: le incompatibilità e le ineleggibilità*.
- 30 – Emilia Straziuso, *I diritti sociali tra Stato e sovrano e Stato integrato nell'Unione europea*.
- 31 – Michele Dionigi, *Il patrimonio scientifico proprio dei professori universitari. Valore o corredo di servizio rottamabile? (nei principi e valori costituzionali il punto di equilibrio)*
- 32 – Tullio Fenucci, *Sicurezza e diritti fondamentali negli Stati Uniti*
- 33 – Mario Palma, *Dal sistema elettorale alla forma di governo*
- 34 – Michele Dionigi, *Globalizzazione e fonti del diritto. Prolegomeni allo studio di una fonte a difesa dell'ordinamento italiano. II*
- 35 – Pino Pisicchio, *Le fondazioni politiche in Italia*
- 36 – Michele Troisi, *Rappresentatività e governabilità nelle leggi elettorali regionali*.

- 37 – **Pino Pisicchio**, *Pluralismo personalismo nella Costituzione Italiana. Il contributo di Aldo Moro*
- 38 – **Mario Palma**, *Il riparto delle competenze. Profili della sussidiarietà.*
- 39 – **Cecilia Pannacciulli**, *Le comunicazioni riservate tra nuove tecnologie e giustizia penale.*
- 40 – **Tullio Fenucci**, *Sicurezza nazionale e diritti di libertà negli Usa.*
- 41 – **Giuseppe Laneve**, *La Giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. Vol. I. Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi.*
- 42 – **Antonio Gusmai**, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa.*

*Nuova Serie*

- 43 – **Pino Pisicchio**, *Le fondazioni politiche. Profili di diritto italiano e comparato.*
- 44 – **Andrea Bonomi**, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella giurisprudenza del Giudice delle leggi.*